

## **MODIFICHE E INTEGRAZIONI AL CODICE DI RETE TIPO PER IL SERVIZIO DI DISTRIBUZIONE GAS**

a) Al glossario è aggiunta la seguente definizione:

“*giorno lavorativo*” è un giorno non festivo della settimana compreso tra lunedì e venerdì inclusi.”.

b) Alla fine del paragrafo 8.2 “Modalità operative di erogazione delle prestazioni” viene aggiunta la seguente frase:

“Per il computo dei tempi di esecuzione di tutte le prestazioni valgono le regole previste nella deliberazione n. 168/04 art. 48.8, lettera c).”

c) Nel paragrafo 8.2.6. “Accesso per sostituzione nella fornitura a Clienti finali” il quinto capoverso “Nel caso in cui l’Utente subentrante non abbia esercitato la facoltà di voler eseguire in proprio le letture ai sensi del comma 4.9 della deliberazione n. 311/01:

- l’Impresa di distribuzione, entro il termine massimo di 6 giorni lavorativi dalla data di decorrenza della sostituzione della fornitura, comunica all’Utente subentrante l’elenco dei Punti di Riconsegna per i quali non sia stato possibile, per cause indipendenti dalla propria volontà, rilevare le letture;
- l’Utente subentrante, entro 3 giorni lavorativi da tale comunicazione, potrà inviare, utilizzando i sistemi e i formati definiti dall’Impresa di distribuzione, eventuali ulteriori letture; decorso tale periodo le stime dell’Impresa di distribuzione verranno considerate a tutti gli effetti come letture effettive.”

è sostituito dal seguente testo:

“Nel caso in cui l’Utente subentrante non abbia esercitato la facoltà di volere eseguire in proprio le letture ai sensi del comma 4.9 della deliberazione n. 311/01, l’Impresa di distribuzione per i Punti di Riconsegna per i quali non sia stato possibile, per cause indipendenti dalla propria volontà, rilevare le letture, provvede a stimare le stesse, che verranno considerate a tutti gli effetti come letture effettive.”.

d) È eliminato l’ultimo capoverso del paragrafo 8.2.6.; alla fine del paragrafo 8.2.5. “Riapertura del Punto di Riconsegna su richiesta dell’Utente a seguito di sospensione per cause dipendenti dall’Impianto del Cliente finale” sono aggiunte le parole “ed, eventualmente ove necessario, previa acquisizione della documentazione prevista dalla deliberazione n. 40/04.”; di seguito al paragrafo 8.2.6. è aggiunto il seguente sottoparagrafo:

### **8.2.6.1. Accesso per sostituzione nella fornitura a Clienti finali su Punto di Riconsegna chiuso per morosità o Pronto Intervento**

Nel caso di accesso per sostituzione nella fornitura relativa a un Cliente finale la cui fornitura sia stata sospesa per motivi di sicurezza o per morosità e l’alimentazione del

Punto di Riconsegna risulti pertanto disattivata temporaneamente al momento della sostituzione della fornitura, l'Utente subentrante deve richiedere all'Impresa di distribuzione anche la Riattivazione della fornitura.

L'Impresa di distribuzione, pertanto, informa l'Utente subentrante della situazione fisica del Gruppo di misura segnalandola entro i termini previsti all'articolo 14.6 della deliberazione n. 138/04 e successivamente in occasione della notifica di cui all'articolo 14.9 della medesima deliberazione.

Eventuali successive variazioni della situazione fisica del Punto di Riconsegna che si dovessero verificare dopo l'effettuazione della notifica e comunque prima della data di sostituzione nella fornitura, devono essere comunicate tempestivamente dall'Impresa di distribuzione all'Utente subentrante.

L'Impresa di distribuzione provvede ad eseguire la prestazione con le modalità indicate ai precedenti paragrafi 8.2.4 e 8.2.5.

e) Nel paragrafo 11.3.1. "Modalità di misura del gas riconsegnato", al quinto capoverso, dopo la frase: "In tale ipotesi, l'Utente si assume ogni e qualsiasi responsabilità nei confronti dell'Impresa di distribuzione manlevando espressamente la stessa da eventuali richieste risarcitorie formulate a qualunque titolo dal Cliente finale o da terzi.", è aggiunto il seguente capoverso:

"Qualora l'Utente non provveda ad effettuare tale comunicazione, l'Impresa di distribuzione attribuisce a ciascun Punto di Riconsegna la frequenza di lettura prevista dalla deliberazione n. 229/01."

f) Nel paragrafo 11.3.1 al primo alinea del sesto capoverso le parole "non potrà essere modificata per un periodo di 6 mesi e con un preavviso non inferiore a 30 giorni;"

è sostituito dal seguente testo:

"non potrà essere modificata per un periodo di 12 (dodici) mesi e con un preavviso non inferiore a 30 (trenta) giorni";

e alla fine del medesimo paragrafo è aggiunto il seguente capoverso:

"Nel caso in cui l'Utente non eserciti la facoltà prevista dall'articolo 4.9 della deliberazione n. 311/01, avvalendosi, di conseguenza, dell'Impresa di distribuzione per lo svolgimento delle operazioni di lettura e di gestione dei dati di prelievo presso un Punto di riconsegna da lui rifornito, tale scelta, una volta definita, non potrà essere modificata dall'Utente oltre il trentesimo giorno antecedente la decorrenza definita e, una volta efficace, non potrà essere modificata per un periodo di 12 (dodici) mesi e con un preavviso non inferiore a 30 (trenta) giorni."